

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1972

che modifica la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

(72/430/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica dei nuovi Stati membri, firmato il 22 gennaio 1972, e in particolare l'articolo 153 dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in conseguenza dell'allargamento il numero degli uffici nazionali considerati dalla direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24 aprile 1972 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ⁽¹⁾, passa da sei a nove e che tale direttiva richiede pertanto un adeguamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 72/166/CEE del Consiglio viene modificata come segue:

All'articolo 2, paragrafo 2, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«dopo che sia stato concluso un accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione ai sensi del quale ogni ufficio nazionale si rende garante, alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria, per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel suo territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che siano assicurati o non;».

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore al momento dell'adesione dei nuovi Stati membri alle Comunità europee.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

(1) GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag. 1.